



# Ministero dello Sviluppo Economico

D.G.S.P.C. - F3

**Decreto di autorizzazione all'Organismo "SVI S.r.l." in Brescia, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ  
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

VISTE le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle macchine, ed in particolare l'articolo 8;

VISTA la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle Attività Produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 02 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;


VISTA l'istanza presentata dall'Organismo SVI S.r.l., con sede legale in Via Creta, 52 - Brescia, acquisita in atti di questo Ministero in data 30 marzo 2006, prot. n. 20717, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

VISTA la nota dell'Organismo SVI S.r.l., con sede legale in Via Creta, 52 - Brescia, acquisita in atti di questo Ministero in data 10 aprile 2007, prot. n. 21147, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

VISTO il verbale della visita preliminare, effettuata ai sensi del DPR 459/96 art.8 c. 4, del 27/06/2007, dal quale si rileva che l'Organismo SVI S.r.l., con sede legale in

Per copia conforme  
all'originale

*M. M. M.*



*S.M.*

Via Creta, 52 – Brescia, ha i requisiti funzionali per l'esercizio delle attività di cui al DPR 459/96;

TENUTO conto che la documentazione prodotta dall'Organismo Organismo SVI S.r.l., con sede legale in Via Creta, 52 – Brescia, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 02 aprile 2003, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta in data 21 marzo 2006 dal legale rappresentante dell'Organismo Organismo SVI S.r.l., con sede legale in Via Creta, 52 – Brescia, nella quale viene dichiarato il possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VII del DPR del 24/07/1996, n. 459;

CONSIDERATO l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nella riunione tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 06 giugno 2007, le cui risultanze sono indicate nel verbale del 06/06/2007;

## DECRETANO

### Articolo 1

1. l'Organismo Organismo SVI S.r.l., con sede legale in Via Creta, 52 – Brescia, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

#### A. Macchine:

15. Ponti elevatori per veicoli.
16. Apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.


### Articolo 2

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha validità di tre anni.
2. Gli oneri concernenti il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'Organismo Organismo SVI S.r.l., con sede legale in Via Creta, 52 – Brescia. Tenuto conto dei ricorsi pendenti avverso il decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 84 del 09 aprile 2004, relativo alla determinazione delle tariffe di cui all'art. 47 della legge n. 52 del 06 febbraio 1996, tali oneri saranno rideterminati con decreto interministeriale di concerto con il Ministero dell'Economia, non appena conclusi i ricorsi pendenti.

*M*

Per copia conforme  
all'originale

*Stemmer*



3. La certificazione CE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del DPR 24 luglio 1996, n. 459 e della direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche ed aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
4. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle Attività Produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 02 aprile 2003.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in un apposito registro vidimato dall'Ispettorato Tecnico del Ministero dello sviluppo Economico.
6. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività – Ispettorato Tecnico.
7. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

### Articolo 3


1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività – Ispettorato Tecnico e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), l'Organismo non soddisfa più i requisiti di cui al DPR 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma li, 11 SET. 2007


Il Direttore Generale per lo  
Sviluppo Produttivo e la Competitività

Andrea Bianchi



Il Direttore Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Lea Battistoni



Per copia conforme  
all'originale

